

Comune di Villar Pellice
Provincia di Torino

Verbale n. 04 del 23 marzo 2026

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA SEZIONE 3.3 “PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026-2028” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

La sottoscritta, dott.ssa Silvia BERTINETTO, Revisore del Comune di Villar Pellice (TO), prendendo in esame la proposta di delibera del Consiglio Comunale del 18 marzo 2026, relativa all’esame ed approvazione del Piano Integrato di attività ed organizzazione per il triennio 2026-2028 ed in particolare ai fabbisogni del personale, procede alla formulazione del richiesto parere.

PRESO ATTO CHE:

- l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei

fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati

chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione» e ai sensi del successivo art. 8, comma 2, “in caso di differimento del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio”;
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;
- dal 01 gennaio 2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del

personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

SPECIFICATO CHE

- per i soli enti locali il termine ultimo per l’approvazione del PIAO è ad oggi fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 28 febbraio 2026 disposto dal Ministro dell’interno, con proprio decreto del 24 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025);
- questo Ente con deliberazione di Consiglio comunale numero 30 del 19 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e il bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;

ESAMINATI

- i documenti forniti dall’Ente e i prospetti di calcolo in essi contenuti;
- la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che non richiede ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quelle attuali;

CONSIDERATO CHE

- la consistenza del personale al 31 dicembre 2025 è di n. 6 unità;
- le capacità assunzionali dell’Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

Calcolo capacità assunzionale

Comune di Villar Pellice (TO)

<i>entrate correnti anno 2022</i>	1.081.497,12
<i>entrate correnti anno 2023</i>	1.112.091,83
<i>entrate correnti anno 2024</i>	1.075.003,98
<i>media entrate correnti</i>	1.089.530,98
<i>stanziamento definitivo FCDE 2024</i>	25.625,00
<i>spesa di personale 2024</i>	259.448,53

<i>% rapporto spese di personale 2024 media entrate correnti - FCDE</i>	24,39%
<i>% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]</i>	28,60%

TENUTO CONTO CHE

- L'ente in ordine ai presupposti di legge di cui all'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, al DM del 17 marzo 2020 e alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, registra un rapporto, tra spesa di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE pari al 24,39%;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60%;
- L'ente si colloca entro la soglia, avendo un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, (art.4 comma 2, del DM 17 marzo 2020), da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2026/2028 di euro 44.828,58;
- La spesa di personale è stata calcolata secondo le regole stabilite dal D.M. 17.03.2020 con riferimento ai dati di bilancio su BDAP, da riportare nel PIAO 2026/2028;

Alla luce di quanto sopra indicato il Comune non intende procedere ad alcuna assunzione come indicato nel "Piano Pluriennale dei fabbisogni del personale 2026/2028" ed il Revisore

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso; ed

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

Pinerolo, 23 marzo 2026

IL REVISORE DEI CONTI

Silvia BERTINETTO